

Carrara, 10.02.2017
DF

NUOVO REGIME DI CASSA

Dal 1° gennaio 2017 **cambia il regime contabile** per le imprese minori in **contabilità semplificata**, ovvero:

- Le imprese esercitate da persone fisiche e da società di persone e con ricavi
 - fino a 400.000 euro per le imprese che prestano servizi;
 - fino a 700.000 euro per le altre.

Il **regime naturale** diventa quello basato sul **principio di cassa**, che fa riferimento – in ordine al computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile ai fini delle imposte sui redditi - ai ricavi percepiti e alle spese sostenute nel periodo d'imposta.

Viene quindi meno il **criterio della competenza** dei componenti positivi e negativi di reddito, salvo alcune voci (ad es. ammortamenti e canoni di leasing).

OBBLIGHI CONTABILI

L'adozione del nuovo criterio comporterà un mutamento delle modalità di annotazione dei ricavi e delle spese, che dovrà avvenire cronologicamente in base al momento dell'incasso o del pagamento; si aggiungono quindi due nuovi registri nei quali annotare:

- a) i **ricavi percepiti nell'esercizio**, indicando per ciascun incasso: importo, generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; estremi della fattura o altro documento emesso, importo complessivo dei mancati incassi;
- b) le **spese pagate nell'esercizio**, indicando per ciascun pagamento analoghi dati relativi al fornitore e ai documenti ricevuti;

E' peraltro possibile tenere soltanto i registri previsti ai fini IVA, indicando separatamente negli stessi i componenti di reddito il cui incasso o pagamento avviene in un anno diverso da quello di registrazione e di effettuare il raccordo con i relativi documenti contabili; in luogo quindi delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, si potrà riportare l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

REGIMI ALTERNATIVI

In alternativa le imprese possono **optare**, con un **vincolo almeno triennale**, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte nei registri degli acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi; si tratta del cosiddetto **criterio delle registrazioni**, in forza del quale:

- i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva;

- per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Rimane infine salva la possibilità di **optare per il regime della contabilità ordinaria**, applicando quindi le regole proprie del criterio di competenza.

PRIME CONSIDERAZIONI

Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa offre indubbiamente il vantaggio di sottoporre a tassazione il reddito effettivamente conseguito o percepito.

Per contro implica un **aggravio nella gestione contabile, collegato alla necessità di monitorare e registrare gli incassi e i pagamenti** e di tenere i relativi registri.

Vi è poi un'altra importante considerazione: non assumendo rilievo nel nuovo regime le rimanenze iniziali e finali, è stato previsto che il **reddito d'impresa del primo periodo d'imposta** in cui si applicano le disposizioni relative al principio di cassa è **ridotto delle rimanenze finali** che hanno **concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente** secondo il criterio di competenza.

Ne possono derivare conseguenze sfavorevoli di rilievo, dal momento che:

- ❖ la rilevanza, come componente negativo nel 2017, dell'importo delle rimanenze finali 2016. potrà ben determinare una chiusura in perdita del nuovo esercizio;
- ❖ la perdita così formata, per legge, non potrà però essere riportata negli anni successivi, con conseguente maggiore tassazione a loro carico.

* * * * *

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE